

Nel Bilancio 2019 nessuna rettifica causa Coronavirus

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 23 Aprile 2020

Gli eventi legati al Coronavirus vanno considerati come fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Covid-19: sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019

Il Caso di Assonime, mentre rettifiche in contabilità

Gli eventi legati al Coronavirus vanno considerati come fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Torna sulla problematica Assonime, svolta con Il Caso 5/2020 del 22 aprile 2020 rubricato *"Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019"*.

Gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano effetti nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019.

Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa.

Tali informazioni potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gli elementi di incertezza condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.

In considerazione di queste difficoltà, il [D.L. n. 23/2020](#) ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d'esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020.

Nell'ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell'informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.

A cura di Vincenzo D'Andò

Giovedì 23 aprile 2020

Queste informazioni sono tratte dal [Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico](#)